Comune di Foiano della Chiana

Piazza Cavour 1 - 52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR)
TEL. 0575643201 – FAX

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

FORNITURA DI ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI PER IL NUOVO POLO PER L'INFANZIA "SISTEMA INTEGRATO 0-6" NEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (AR) FUNZIONALE ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI E PROPORZIONATA ALLA CAPIENZA COMPLESSIVA DI 280 BAMBINI

Repertorio n. _____ del _____

Codice identificativo gara (CIG): [_____]
Codice Unico di Progetto (CUP):
[**B84D26000540007**]

Totale appalto: **450.000,00 €**
Costi della sicurezza: **1.000,00 €**

In_____, il giorno _____ del mese di _____ dell' anno duemila_____ _____, nella sede della stazione appaltante sita in_____ , alla via___ , avanti a me dott._____, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base … , senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. _____nato a _____ il _____, C.F.: _____, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione _____, a tale funzione nominato con provvedimento del_____. n. _., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ dell'impresa _____, C.F.: _____, partita I.V.A. _____, con sede legale in _____, alla via _____, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ dell'impresa _____, C.F.: _____, partita I.V.A. _____, con sede legale in _____, alla via _____, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio _____, in _____, Repertorio n° _____ in data _____ , tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A._____
con sede in _____, Via _____, n°_____

Impresa - 2 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A._____
con sede in _____, Via _____, n°_____

Impresa - 3 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A._____
con sede in _____, Via _____, n°_____

Impresa - n _____
C.F.: _____, Partita I.V.A_____

con sede in _____, Via ___, n°____

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta Comunale n. 120 del 29/09/2026 esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto per la fornitura di **ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI PER IL NUOVO POLO PER L'INFANZIA "SISTEMA INTEGRATO 0-6" NEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (AR) FUNZIONALE ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI E PROPORZIONATA ALLA CAPIENZA COMPLESSIVA DI 280 BAMBINI** ed in particolare il capitolato tecnico con i relativi allegati per un importo complessivo di € 450.000,00, di cui non soggetti a ribasso € 1.000,00 per costi della sicurezza e €. 109.000,00 per somme a disposizione;

- con successiva determinazione a contrarre n._ del _____ la stazione appaltante ha disposto l'indizione ed espletamento della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 D.

Lgs 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- All'esito delle operazioni di gara su piattaforma START della Regione Toscana e delle verifiche di legge dul possesso dei requisiti dell'appaltatore, con provvedimento n.___ del _, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa _____con sede in _____ per un importo della fornitura da appaltare di € _____e di € _____
per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. Altresì, costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:
- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- il Patto di Integrità
- l'offerta tecnica in tutte le sue componenti
- [eventuale] la procura speciale;

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno s e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali propos migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dalla stazione appaltante.

2. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura di **ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI PER IL NUOVO POLO PER L'INFANZIA "SISTEMA INTEGRATO 0-6" NEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (AR) FUNZIONALE ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI E PROPORZIONATA ALLA CAPIENZA COMPLESSIVA DI 280 BAMBINI** come dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
   - Codice identificativo gara (CIG): [_____]
   - Codice Unico di Progetto (CUP): [**B84D26000540007**]

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € _____ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento della fornitura ivi compreso il montaggio.
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
   a. € _____per la fornitura e montaggio veri e propri, di cui:
      € _____Costi della sicurezza
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

4. Il contratto è stipulato per l'intera fornitura.

5. Il ribasso contrattuale sarà applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto della fornitura che è parte integrante del contratto.
6. I corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

ART. 4 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in _____, presso_____, alla via _____, n. _____.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso _____

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE, DECORRENZA DURATA ED OPZIONI

1. La completa fornitura ed il completo montaggio degli arredi dovranno essere ultimati ed eseguiti a regola d'arte **entro e non oltre il termine del 28 novembre 2026** (fatto salvo eventuale termine ridotto offerto in sede di offerta tecnica) secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto.

2. Il programma delle consegne sarà concordato con il RUP ed il Direttore dell'Esecuzione per evitare interferenze con i cantieri edilizi residui. L'installazione comprende il montaggio

completo, il fissaggio di sicurezza a parete dei mobili alti e specchi, la regolazione delle cerniere ed il collaudo funzionale.

3. Il contratto d'appalto decorre dalla comunicazione di avvio comunicata dal Responsabile Unico del Progetto, previo accordo con l'Appaltatore. La garanzia della durata di 12 mesi decorre dalla data di esito positivo della verifica di regolare esecuzione.
4. Non sono previsti il rinnovo e la proroga del Contratto.
5. L'esecuzione avverrà nelle modalità indicate nel capitolato allegato.
6. Ai sensi dell'art. 5 del diciplinare di gara, l'Amministrazione comunale potrà disporre l'inizio dell'appalto, in via d'urgenza, anche prima della stipula del contratto (art. 17, co. 8 del Codice dei Contratti).

ART. 6 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le forniture oggetto del Contratto dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara
3. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
4. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

6. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
7. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il Responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto.

2. La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste all'art. 6 del capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 36/2023

3. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

ART. 8- TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 11 comma 6 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo di appalto verrà corrisposto in due rate: un acconto ai sensi dell'art. 125 D. Lgs 36/2023 pari al 30% ed il saldo entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ex art. 50 comma 7 D. Lgs.
2. La fattura a saldo potrà essere emessa esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione.
3. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata e agli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Comune di Foiano della Chiana, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 10 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni del Comune di Foiano della Chiana;

- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze; la responsabilità per danni cagionati a terzi, Comune di Foiano della Chiana o al personale dell'ente dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Il Comune di Foiano della Chiana .

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro _____ per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro _____ per sinistro e di Euro _____ per persona;
- essere stipulata ed esibita all'Il Comune di Foiano della Chiana entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.

3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti del Comune di Foiano della Chiana in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
5. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo;
6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo, l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dalla stazione appaltante alla

sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale pari ad Euro …… mediante polizza n. … emessa il …….. da ……..
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Il Comune di Foiano della Chiana.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune di Foiano della Chiana ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia verrà svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. In particolare, lo svincolo verrà applicato come segue:

   - l'80% della garanzia verrà svincolato a seguito della verifica di corretta esecuzione della fornitura;

   - il restante 20% verrà svincolato al termine delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 12 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di Foiano della Chiana di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, il Comune di Foiano della Chiana si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e/o installazione della fornitura, il Comune di Foiano della Chiana potrà applicare una penale pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali il Comune di Foiano della Chiana avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. Il Comune di Foiano della Chiana

potrà applicare le penali per ritardo rispetto alle tempistiche sopraindicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

ARTICOLO 13 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023, il Comune di Foiano può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
   - per motivi di pubblico interesse;

   - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora il Comune di Foiano intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. Il Comune di Foiano è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Il Comune di Foiano.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il Comune di Foiano della Chiana ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
   - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;

   - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
   - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
   - frode nella esecuzione della fornitura/servizio;

2. Il Comune di Foiano della Chiana può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 "Penali", nei seguenti casi:
   - qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come sopra descritte;
   - in caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-100 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;

- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

- violazione delle clausole del patto di integrità;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;

In caso di risoluzione del contratto l'Il Comune di Foiano della Chiana , oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 15 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare al Comune di Foiano della Chiana, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata al Comune di Foiano della Chiana, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 16 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e nel limite stabilito del 30% a garanzia di rispondenza della fornitura resa con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'affidatario si impegna ad eseguire direttamente la fornitura e la relativa installazione degli arredi didattici, in quanto tali prestazioni richiedono un elevato livello di uniformità, coordinamento e omogeneità funzionale ed estetica tra tutti gli elementi destinati ai plessi scolastici; l'esecuzione unitaria da parte dell'affidatario principale consente, inoltre, di garantire il rispetto degli standard qualitativi previsti, la piena integrazione degli arredi negli ambienti scolastici e il coordinamento delle attività di consegna e montaggio nei tempi necessari all'avvio delle attività didattiche.

Può invece costituire oggetto di subappalto la fornitura e il montaggio degli arredi non didattici e di quelli destinati alle aree esterne, trattandosi di elementi con caratteristiche di maggiore specificità tecnica e funzionale, riferibili a settori produttivi specialistici; per tali forniture, l'eventuale ricorso a operatori economici specializzati consente di valorizzare competenze specifiche e soluzioni dedicate, senza pregiudicare l'unitarietà e l'omogeneità complessiva dell'allestimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 17 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 18 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e

presso l'ufficio contratti.

2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è_____ con sede in via _____ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è_____

Art. 20 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di AREZZO.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per il Comune di Foiano della Chiana
(Firma digitale – RUP)